

**PROMEMORIA – FRINGE BENEFIT CON SOGLIE AD € 1.000,00  
ED € 2.000,00**

**CIRCOLARE  
PAGHE**

**N. 8/2025**

*Circolari precedenti:*

*N. 1 – Bando ISI 2024*

*N. 2 – Premio Inail:  
autocertificazione  
aziende artigiane*

*N. 3 – Presentazione  
all’Inail della  
domanda per la  
riduzione del tasso  
medio di tariffa per  
prevenzione*

*N. 4 – Tracciabilità  
spese di trasferta*

*N. 5 – Novità fiscali  
2025: indennità  
aggiuntiva e ulteriore  
detrazione*

*N. 6 – Emergenza  
caldo*

*N. 7 – Bonus  
lavoratrici madri e  
sgravio contributivo*

...

Tutte le circolari  
sono disponibili sul  
sito  
[www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it)  
nella sezione NOTIZIE

In occasione delle festività natalizie, è consuetudine diffusa omaggiare i propri dipendenti/collaboratori con beni e/o servizi di modico valore. Tale prassi, tuttavia, non può prescindere dalla valutazione degli eventuali riflessi fiscali/contributivi che ne derivano. Con la presente circolare si vuole ricordare ai Sig.ri Clienti che, per effetto dell’art. 1, commi 390 e 391, contenuto nella Legge n. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio), anche per l’anno in corso la soglia di esenzione dei fringe benefit è più elevata rispetto a quella ordinaria prevista dal Tuir, pari ad € 258,23.

La sopra menzionata Legge, in particolare, consente, fino al 31 dicembre 2025, di erogare fringe benefit, totalmente esenti da un punto di vista contributivo e fiscale purché, con riferimento a ciascun lavoratore cui vengono riconosciuti, vengano rispettate le soglie massime di € 1.000,00 per la generalità dei lavoratori e di € 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico.

Con l’occasione, vogliamo porre l’attenzione su alcuni aspetti delicati e fondamentali:

- l’esenzione da imposizione fiscale e contributiva riguarda esclusivamente il riconoscimento di beni e di servizi, o di buoni rappresentativi degli stessi;
- le erogazioni liberali di somme in denaro devono sempre essere assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva e, pertanto, sono escluse da questa disposizione normativa;
- i benefit possono essere riconosciuti liberamente dal datore di lavoro ai propri collaboratori, senza obbligo di erogazione a tutti e senza vincoli di importo;
- in caso di superamento delle soglie di esenzione, il relativo controvalore:
  - concorre a formare, per l’intero importo, le basi imponibili, fiscale e contributiva, in capo al dipendente;
  - comporta un aggravio per l’azienda dei relativi oneri contributivi.

Per consentirci di applicare correttamente la previsione normativa, è necessario che il datore di lavoro, quando fornisce omaggi ai dipendenti o ai collaboratori, anche in occasione diversa dal Natale:

- faccia sottoscrivere al lavoratore una lettera di ricezione del bene e/o del servizio;
- ne dia immediata comunicazione all'Ufficio Paghe, che esporrà figurativamente sul Libro Unico il controvalore del bene/servizio in questione.

Ciò permetterà di ottemperare sia alle disposizioni inerenti alla corretta tenuta del Libro Unico, che ne prevede espressamente l'indicazione, sia a quelle relative al rilascio delle Certificazioni CU, per l'esposizione nella relativa casella.

Costituiscono benefit, a titolo esemplificativo, la concessione di beni (buoni spesa/carburante) e di servizi, il rimborso delle utenze domestiche (luce, acqua e gas), il rimborso delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi passivi sul mutuo relativo all'abitazione principale. **Attenzione! Anche la cena di Natale aziendale costituisce riconoscimento di benefit al dipendente.**

\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sondrio, 10 dicembre 2025

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**